

Civile Sent. Sez. 1 Num. 11713 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 29/04/2026

SENTENZA

sul ricorso n. 18679 - 2020 R.G. proposto da:

ITALGAS RETI s.p.a. (*già "Italgas - Società Italiana per il Gas" s.p.a.*) – c.f. 00489490011 – in persona dell’avvocato Maria Carmela Macrì in virtù di procura per notar Marchetti dell’1.2.2017, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato Fabio Todarello e dall’avvocato Federico Novelli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons (*gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.*).

RICORRENTE

contro

COMUNE di CAPRIOLO – c.f./p.i.v.a. 00635680176 - in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Orlando Sivieri che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alberto Arrigo Gianolio lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio allegato al controricorso (*gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.*).

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza n. 1560/2019 della Corte d'Appello di Brescia,
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 14 novembre 2025
dal consigliere dottor Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor
Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto e del ricorso principale e del
ricorso incidentale,
udito l'avvocato Andrea Conforto, per delega dell'avvocato Fabio Todarello, per
la ricorrente,
udito l'avvocato Alberto Arrigo Gianolio per il controricorrente,

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Capriolo e la "Italgas – Società Italiana per il Gas" s.p.a. stipulavano in data 18.12.1974 convenzione - poi integrata e modificata con atti del 19.1.1979, del 5.11.1987 e del 26.3.2001 - ai fini della disciplina dei reciproci rapporti relativi alla gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale e relativi alla realizzazione della connessa rete.

2. La scadenza della convenzione, inizialmente fissata per il 31.12.2000, veniva con l'atto aggiuntivo del 1987 prorogata al 31.12.2008.

3. In previsione della scadenza del 31.12.2008 il Comune di Capriolo, mercè delibera n. 17 del 25.7.2007 del proprio Consiglio, richiedeva alla "Italgas" la redazione dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas, dettagliato per tipologie di cespiti e anni di installazione, con riferimento alla data di notifica della medesima deliberazione.

4. Con nota del 17.10.2007 la "Italgas" rimetteva al Comune lo stato di consistenza dei beni costituenti il sistema distributivo ed indicava il relativo valore patrimoniale, poi aggiornato alla data del 13.5.2009, di della consegna degli impianti al nuovo concessionario, in euro 4.047.492,00 (*cfr. ricorso principale, pag. 4*).

Il Comune di Capriolo reputava di non dar seguito alla quantificazione operata dalla concessionaria a fronte del minor valore, di euro 864.316,00, determinato ai fini del rimborso da perito di propria fiducia.

Successivamente, all'esito di gara e a decorrere dal 13.5.2009, la "S.I.ME" subentrava all' "Italgas" nella gestione del servizio.

5. Con atto notificato in data 10.6.2009 la "Italgas" in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 18 della convenzione del 18.12.1974 dava avvio al giudizio arbitrale.

Chiedeva, peraltro, determinarsi in euro 4.047.492,99 al dì - 13.5.2009 - della consegna degli impianti l'indennità ad essa dovuta per la devoluzione a titolo oneroso al Comune di Capriolo di tutte le opere costituenti l'intero impianto di distribuzione e condannarsi il Comune al relativo pagamento con rivalutazione monetaria ed interessi anche composti dalla domanda al soddisfo (*cfr. ricorso principale, pagg. 4 - 5*).

6. Resisteva il Comune di Capriolo.

7. Con lodo parziale in data 16.5.2011 il collegio arbitrale dichiarava la validità ed efficacia della clausola compromissoria, la natura rituale dell'arbitrato e la propria competenza a decidere la controversia.

8. Espletata la c.t.u., con lodo del 12.6.2015 il collegio definiva la lite.

Tra l'altro, reputava che erano soggetti a devoluzione gratuita gli impianti tutti realizzati in virtù della convenzione del 1974 e dell'atto aggiuntivo del 1979,

sicché il relativo valore era da detrarre dal valore di rimborso spettante all' "Italgas"; che era da considerare corretto il costo di ricostruzione "a nuovo" dell'impianto, quale determinato dal c.t.u. senza considerare le cosiddette "spese generali", e corretta pure la decurtazione correlata "al ribasso percentuale rispetto ai prezzi di listino"; che erano da assumere a parametro di riferimento, ai fini del calcolo del degrado dei cespiti, i criteri di ammortamento determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("A.R.E.R.A.").

Dichiarava dunque pari ad euro 1.800.858,00 il valore industriale residuo degli impianti alla data del 13.5.2009 e detraeva da tale ammontare l'importo di euro 1.084.518,00, corrispondente al *quantum* dei contributi versati alla concessionaria dagli utenti privati, durante il periodo di operatività della concessione, ai fini dell'allacciamento alla rete, nonché l'importo di euro 403.737,00, corrispondente al *quantum* dei contributi versati alla concessionaria dagli utenti privati, del pari durante il periodo di operatività della concessione, ai fini dell'estensione della rete.

Dava atto quindi che il restante importo, pari ad euro 312.603,00, era stato saldato, giacché alla data - 13.5.2009 - di consegna degli impianti il Comune aveva già corrisposto alla "Italgas", così come risultava dagli atti, la somma di euro 834.824,00.

Condannava conseguentemente la "Italgas" a restituire al Comune di Capriolo la residua somma di euro 522.221,00 con gli interessi legali dalla data del lodo al soddisfo (*cfr. ricorso principale, pag. 6*).

9. Avverso il lodo proponeva impugnazione la "Italgas".

Resisteva il Comune di Capriolo; proponeva impugnazione incidentale.

10. Con sentenza n. 1560/2019 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'impugnazione principale; accoglieva parzialmente l'impugnazione incidentale, ovvero dichiarava la nullità del lodo solo e limitatamente al *dies a quo* degli interessi legali, e, per l'effetto, condannava la "Italgas" a corrispondere al Comune di Capriolo la somma di euro 522.221,00 con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Premetteva la Corte di Brescia che con il primo motivo dell'impugnazione principale si era addotto che avevano errato gli arbitri a considerare soggetti a devoluzione gratuita gli impianti realizzati dalla "Italgas" in virtù della convenzione del 1974 e dell'atto aggiuntivo del 1979.

Premetteva segnatamente che tanto si era addotto in dipendenza dell'asserita erronea interpretazione dell'inciso "ogni altra opera esistente nel territorio comunale, alla scadenza della concessione (...) [da rilevare] al valore di stima industriale" di cui all'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987, inciso da riferire - si era assunto - non già in via esclusiva all'intervento ampliativo oggetto dello stesso atto aggiuntivo del 1987 bensì a tutte le opere costituenti l'impianto di distribuzione ed esistenti nel territorio comunale, "ivi comprese quelle contemplate nella planimetria allegata all'atto aggiuntivo del 1979"; cosicché - si era postulato - la devoluzione al valore di stima industriale di cui all'art. 3 dell'atto del 1987 aveva fatto venir meno la devoluzione gratuita di cui all'art. 2 della convenzione del 1974 (*cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 - 11*).

Indi - la corte - evidenziava che le formulate censure, al di là della prefigurata generica violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 cod. civ., si risolvevano nella "mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione, rispetto a quella adottata dal Collegio arbitrale, dell'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987,

traducendosi nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, precluso in questa sede” (*così sentenza impugnata, pag. 11*).

Evidenziava in particolare che la “Italgas” non aveva indicato le ragioni del contrasto tra i criteri ermeneutici asseritamente violati ed i rilievi degli arbitri, i quali, a fronte della discrasia tra le premesse dell’atto aggiuntivo del 1987, ove non figurava l’inciso “ogni altra opera esistente nel territorio comunale”, e l’art. 3 del medesimo atto, ove, viceversa, l’inciso anzidetto figurava, avevano rimarcato che non era possibile far luogo alla sola interpretazione letterale delle espressioni adoperate dalle parti (*cfr. sentenza impugnata, pag. 12*).

Premetteva la Corte di Brescia che con il secondo motivo dell’impugnazione principale si era addotto, dapprima, che avevano errato gli arbitri a non tener conto, in sede di determinazione del costo di ricostruzione “a nuovo” dell’impianto, delle “spese generali” sul presupposto che il prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia già contemplava tale voce; e tanto giacché - si era addotto - i prezzari delle opere pubbliche non contemplano le “spese generali” a carico della stazione appaltante (*cfr. sentenza impugnata, pag. 13*).

Premetteva la Corte di Brescia che con il secondo motivo dell’impugnazione principale si era addotto, dipoi, che avevano errato gli arbitri a tener conto, in sede di determinazione dell’indennizzo, del cosiddetto “ribasso d’asta”; e tanto giacché - si era addotto - il cosiddetto “ribasso d’asta” non rinveniva alcun riscontro né nella disciplina normativa né in quella convenzionale, “non essendovi alcuna disposizione che preveda di non riconoscere l’utile di impresa” (*cfr. sentenza impugnata, pag. 14*).

Indi - la corte - evidenziava che, per un verso, la circostanza per cui la “Italgas” avesse affidato a terzi la realizzazione degli impianti, così assumendo la veste di stazione appaltante, non poteva indurre alla duplicazione delle “spese

generalì”; che, per altro verso, il collegio arbitrale aveva fatto corretta applicazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 902/1986, alla cui stregua il valore di ricostruzione “a nuovo” degli impianti si determina in base al “costo”, “costo” che è in ogni caso al netto dell’utile d’impresa; che, per altri verso ancora, in ordine alle percentuali di ribasso applicate, la censura involgeva la valutazione delle risultanze della c.t.u. recepite dagli arbitri, sicché atteneva al merito e, come tale, era non scrutinabile (*cfr. sentenza impugnata, pagg. 14 e 15*).

Premetteva la Corte di Brescia che con il terzo motivo dell’impugnazione principale si era addotto che avevano errato gli arbitri ad assumere a parametro di riferimento, onde far luogo al calcolo del degrado degli impianti, i criteri di ammortamento indicati, con delibera n. 159/2008 e “ai soli fini tariffari”, dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Indi - la corte - evidenziava che la censura sollecitava il riesame del merito delle questioni già demandate agli arbitri, sicché, come tale, non era scrutinabile (*cfr. sentenza impugnata, pag. 16*).

Premetteva la Corte di Brescia che con il quarto motivo dell’impugnazione principale si era addotto che avevano errato gli arbitri a “portare in detrazione dal valore di rimborso spettante ad Italgas i contributi versati dai privati per gli allacciamenti dell’utenza” (*così sentenza impugnata, pag. 17*).

Indi - la corte - evidenziava che la “Italgas” si era limitata a contestare l’interpretazione del contratto e dell’art. 24, 4 co., lett. b), del r.d. n. 2578/1925, cui il collegio arbitrale aveva fatto luogo, “senza invece indicare le ragioni del contrasto fra i criteri di interpretazione ritenuti violati e le argomentazioni degli arbitri” (*così sentenza impugnata, pag. 18*).

Evidenziava infine la Corte di Brescia in ordine al primo profilo del primo motivo dell'impugnazione incidentale – con cui si era censurato il lodo nella parte in cui non era stato portato in detrazione l'importo di euro 220.140,00 per la messa in sicurezza dei tratti di rete posti ad una profondità inferiore a quella prescritta – che l'ente comunale si era limitato a prospettare *sic et simpliciter* una diversa ed asseritamente più corretta interpretazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 902/1986 nondimeno, in tal guisa, sollecitando "il riesame nel merito della questione" (*così sentenza impugnata, pag. 19*).

Evidenziava infine la Corte di Brescia in ordine al secondo profilo del primo motivo dell'impugnazione incidentale – con cui si era censurato di contraddittorietà il lodo, siccome gli arbitri avevano affermato, per un verso, che il c.t.u. aveva sempre risposto alle criticità e ai rilievi sollevati dai cc.tt.pp. e, per altro verso, che il c.t.u., in ordine alla profondità di posa delle tubazioni, non aveva "significativamente contrastato le osservazioni e le deduzioni del c.t. di Italgas" - che gli arbitri avevano motivato il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u. "con riferimento alla attendibilità dei rilievi effettuati in ordine alla adeguatezza della profondità di posa in opera delle tubature", "sicché nessuna contraddizione nella motivazione [poteva] ravvisarsi, e la censura sul punto [andava] respinta" (*cfr. sentenza impugnata, pagg. 19 – 20*).

11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Italgas Reti" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Comune di Capriolo ha depositato controricorso, con ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.

12. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 14.10.2025; ha chiesto rigettarsi l'uno e l'altro ricorso.

13. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 829, 3° co., cod. proc. civ. e degli artt. 1362, 1° co., 1363 e 1371 cod. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il primo motivo dell'impugnazione principale ovvero a ritenere che "devono essere considerati a devoluzione gratuita, e quindi detratti dal valore di rimborso spettante ad Italgas, tutti gli impianti realizzati in virtù della convenzione del 1974 e dell'atto aggiuntivo del 1979" (*così ricorso principale, pag. 9*).

Deduce segnatamente che con il motivo di impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ. aveva ritualmente censurato la decisione arbitrale ed all'uopo aveva evidenziato che "il Collegio arbitrale si [era] avventurato ad utilizzare ulteriori e residuali canoni di ermeneutica (...) a cui è possibile far ricorso solo se il mero dato letterale non sia sufficiente ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale" (*così ricorso principale, pag. 10*).

Deduce invero che alla luce dell'univoco tenore letterale dell'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987 è erronea la decisione degli arbitri, avallata dalla corte d'appello, "di fare ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici (...); criteri che hanno (...) indotto il Collegio arbitrale ad affermare (...) che la previsione di cui all'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 1987 non sarebbe coerente con le premesse dell'atto stesso" (*così ricorso principale, pag. 11*).

Deduce in ogni caso che non è per nulla “condivisibile l’interpretazione complessiva offerta della disciplina convenzionale *inter partes*, in special modo per ciò che concerne la disciplina dell’atto aggiuntivo del 1987” (*così ricorso principale, pag. 12*).

Deduce segnatamente che non vi è alcuna “apparente discrasia” tra le premesse e l’articolato dell’atto del 1987 e che è stata travisata la chiara e pacifica volontà delle parti (*cfr. ricorso principale, pag. 13*).

15. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

16. Si è dato conto in precedenza – in sede di illustrazione delle motivazioni dell’impugnato *dictum* – delle ragioni alla cui stregua la Corte di Brescia ha reputato inammissibile il primo motivo della principale impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ.

Ebbene, il motivo di ricorso in disamina non si correla, non censura, quanto meno in modo compiuto, le ragioni addotte dalla corte d’appello (*si ribadisce che la corte di merito ha evidenziato, peraltro, che la “Italgas” si era limitata a prospettare “una diversa e più favorevole interpretazione”, “senza invece indicare le ragioni del contrasto fra i criteri di interpretazione ritenuti violati e le argomentazioni degli arbitri”: cfr. sentenza impugnata, pagg. 11 - 12*).

E propriamente non le censura nella misura in cui si risolve nella mera riproposizione delle ragioni addotte con il motivo di impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ. Del resto, è sintomatico in tal senso il riferimento nel motivo di ricorso all’erroneità “anche” della decisione del collegio arbitrale.

17. In questi termini è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero, da un canto, all’insegnamento per cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “*ratio decidendi*” posta a fondamento della pronuncia impugnata (*cfr. Cass. (ord.)*

10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Ovvero, d'altro canto, all'insegnamento a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (*cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250*). Nonché all'insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (*cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098*).

18. Tanto, ovviamente, fermo il rilievo per cui, alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 cod. civ., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad

armonica unità e concordanza (*cf. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267; Cass. 14.11.2002, n. 16022*).

19. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 829, 3° co., cod. proc. civ., dell'art. 24 r.d. n. 2578/1925, dell'art. 13 d.P.R. n. 902/1986, degli artt. 16 e 32, 4° co., d.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 1362, 1° co., e 1363 cod. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Brescia a respingere il secondo motivo dell'impugnazione principale, con cui aveva censurato il lodo siccome il collegio arbitrale aveva determinato il costo di ricostruzione "a nuovo" dei cespiti – ovvero il costo che si sarebbe dovuto sostenere, alla data (13.5.2009) di riconsegna degli impianti, per la realizzazione di un complesso analogo a quello esistente – senza tener conto delle cosiddette "spese generali" e con una decurtazione mercé un ribasso percentuale rispetto ai prezzi di listino.

Deduce segnatamente, "in ordine alla mancata applicazione di ricarichi per spese generali", che "è fatto notorio che tutte le aziende di distribuzione del gas realizzano le opere mediante appalti perché l'esecuzione diretta dei lavori di posa in opera di impianti a rete necessiterebbe di strutture operative aziendali (...)" (*così ricorso principale, pag. 15*).

Deduce quindi che la decisione di affidare a terzi la realizzazione delle opere impiantistiche non è stata frutto di un' "autonoma scelta" (*cf. ricorso principale, pag. 16*).

Deduce al contempo che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello, "i prezzi di cui ai prezzari provinciali e regionali tengono conto delle spese generali e degli utili d'impresa del solo appaltatore" (*così ricorso principale, pag. 17*).

Deduce segnatamente, in ordine all'applicazione "del c.d. ribasso d'asta nella misura percentuale apoditticamente determinata dal c.t.u. in sede arbitrale" (*così ricorso principale, pag. 20*), che "un ribasso percentuale sui prezzi da utilizzarsi per la definizione del costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto non trova alcun riscontro né nella normativa legislativa di settore (...) né nella disciplina convenzionale tra le parti (*così ricorso principale, pag. 21*).

Deduce al contempo che "non vi è (...) alcuna previsione normativa – né legislativa né regolamentare – che possa in qualche modo giustificare la decisione della Corte d'Appello di non riconoscere, in sede di valutazione degli impianti, anche la quota parte relativa all'utile d'impresa dell'appaltatore" (*così ricorso principale, pag. 21*).

20. Il secondo motivo del ricorso principale, con riferimento ad ambedue i profili in cui è articolato, è parimenti inammissibile.

Per un verso, il motivo si traduce nella pedissequa riproposizione delle ragioni di doglianza già scrutinate – e disattese – dalla Corte di Brescia.

Cosicché viene in rilievo, pur al riguardo, l'elaborazione di questa Corte dapprima menzionata (*il riferimento è, peraltro, a Cass. (ord.) n. 22478/2018*).

Per altro verso, le censure veicolate dal mezzo in disamina si risolvono in doglianze "di merito" ovvero sollecitano questa Corte a riesaminare profili "di fatto", tant'è che con riferimento all'auspicato giudizio di rinvio si prospetta la necessità della "remissione in istruttoria attraverso la rinnovazione e/o l'integrazione delle operazioni di c.t.u." (*cfr. ricorso principale, pag. 20*).

21. In questi termini sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,

poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (*cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404*).

E, ben vero, la preclusione di cui dà conto il testé citato insegnamento viepiù si giustifica in ragione delle peculiarità del giudizio *a quo*.

Difatti, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che – il che non è stato nella specie – la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente (*cfr. Cass. (ord.) 18.9.2020, n. 19602; Cass. 8.6.2007, n. 13511*).

22. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 829, 3° co., cod. proc. civ., dell'art. 24 r.d. n. 2578/1925 e dell'art. 13 d.P.R. n. 902/1986; la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 5 d.m. n. 226/2011; la violazione degli artt. 1362, 1° co., e 1363 cod. civ. e dell'art. 12 delle preleggi.

Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il terzo motivo dell'impugnazione principale, con cui aveva censurato il lodo siccome il collegio arbitrale aveva erroneamente assunto a parametro di riferimento, onde far luogo al calcolo del degrado degli impianti, i criteri di ammortamento indicati dall' "A.R.E.R.A." con delibera n. 159/2008.

Deduce che, contrariamente all'assunto della corte d'appello, aveva censurato il lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, viepiù che la stessa "A.R.E.R.A." ha precisato che le delibere "hanno effetto soltanto da un punto di vista tariffario" (*cfr. ricorso principale, pagg. 23 - 24*).

Deduce al contempo che, siccome la corte distrettuale "ha <superato> il motivo di gravame dichiarandolo inammissibile" (*così ricorso, pag. 24*), non può che dar conto dell'erroneità delle "motivazioni utilizzate dagli arbitri per sostanziare la propria decisione" (*così ricorso, pag. 25*).

23. Il terzo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.

24. È ben evidente, in primo luogo, che le doglianze veicolate dal mezzo in disamina non valgono a scalfire l'affermazione della corte d'appello secondo cui con il terzo motivo dell'impugnazione principale si ambiva – inammissibilmente – al "riesame del merito delle questioni già demandate agli arbitri" (*così sentenza impugnata, pag. 16*).

Anzi, le doglianze veicolate dal mezzo in esame avvalorano l'affermazione della corte territoriale.

Più esattamente, ingiustificatamente la ricorrente adduce che il lodo era stato censurato "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", se è vero – come è vero – che si duole perché il collegio arbitrale avrebbe dovuto prendere a riferimento non già "i criteri di ammortamento indicati dall'ARERA con delibera n. 159/2008" bensì "le vite tecniche utilizzate da una consolidata prassi, che ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza arbitrale" (*così ricorso principale, pag. 23*).

25. È ben evidente, in secondo luogo, che con il mezzo in disamina – seppur sulla scorta del rilievo per cui la Corte bresciana ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione – sono inammissibilmente riproposte le doglianze addotte avverso la decisione del collegio arbitrale ("è, dunque, evidente che, diversamente da quanto statuito dal Collegio nel Lodo in data 12.6.2015 (...)" : *così ricorso principale, pag. 25*; "indicazioni, quelle contenute nel citato decreto, che (...) avrebbero dovuto essere fatte proprie dal Collegio

arbitrale prima e dalla Corte d'Appello poi (...)" : così ricorso principale, pag. 27, "tutte le norme citate nel Lodo in data 12.6.2015, dunque, dimostrano esattamente il contrario di quanto ivi sostenuto dagli arbitri e confermato in sede di appello" : così ricorso principale, pag. 30).

26. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 829, 3° co., cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 1362, 1° co., 1363 e 1371 cod. civ. e dell'art. 12 delle preleggi; la violazione dell'art. 24, 4° co., lett. b), r.d. n. 2578/1925; la violazione dell'art. 3 Cost.

Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il quarto motivo dell'impugnazione principale, con cui aveva censurato il lodo siccome il collegio arbitrale aveva erroneamente detratto dal valore di rimborso degli impianti i contributi versati dai privati per gli allacciamenti d'utenza.

Deduce che, con il motivo di impugnazione, aveva al riguardo addotto che le conclusioni del collegio arbitrale erano errate in diritto per violazione delle ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, in quanto la disciplina convenzionale *inter partes* non prevedeva che il valore dei contributi privati percepiti dalla concessionaria dovesse essere decurtato dall'indennizzo (*cfr. ricorso principale, pag. 31*).

Deduce segnatamente che con il motivo di impugnazione aveva addotto che gli arbitri avevano fatto luogo ad "un'interpretazione del contratto che <va oltre>, ossia che non poggia minimamente <sulla base del significato letterale> delle parole" (*così ricorso principale, pag. 34*).

Deduce invero che "dalla piana lettura della convenzione non risulta che i contributi privati debbano essere detratti dal valore di rimborso spettante alla concessionaria" (*così ricorso principale, pag. 34*); e che i contributi dei privati

sono sì “a fondo perduto”, ossia irripetibili, e tuttavia tale circostanza non importa che il *quantum* dei contributi privati possa essere portato “in detrazione in sede di definizione dell’indennizzo spettante al gestore riscattato” (*così ricorso principale, pag. 35*).

Deduce poi che la disciplina normativa di riferimento – ossia l’art. 24, 4° co., lett. b), cit. – “impone di detrarre dal valore dell’impianto i soli contributi pubblici e non già anche quelli privati” (*così ricorso principale, pag. 35*).

Deduce del resto, a conferma *a contrariis* di tal ultimo rilievo, che, “in vista delle future gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”, l’art. 15, 5° co., del d.lgs. n. 164/2000, come modificato dall’art. 1, 16° co., del d.l. n. 145/2013, inapplicabile certo nella specie, ha previsto per la prima volta la detrazione dei contributi privati (*cf. ricorso principale, pag. 37*).

Deduce ulteriormente che, pur nel quadro dell’art. 1363 cod. civ., il silenzio *in parte qua* della disciplina contrattuale è “significativo della comune volontà delle parti, come obiettivizzata nel documento contrattuale, di non applicare la decurtazione per i contributi di allacciamento” (*così ricorso principale, pag. 39*).

27. Il quarto motivo del ricorso principale è analogamente inammissibile.

28. Ed, invero, pur ad ammettere che il motivo di ricorso si correli e censuri la “*ratio in parte qua decidendi*” dell’impugnato *dictum*, è sufficiente il rinvio alle motivazioni di cui all’ordinanza n. 13406 del 17.5.2019 di questa Corte, ordinanza di cui in verità dà riscontro la stessa ricorrente principale (*cf. ricorso principale, pag. 39*), motivazioni che *in toto* vanno condivise e ribadite.

Propriamente con l’ordinanza testé menzionata questa Corte ha puntualizzato quanto segue:

<<2.4. Giova premettere in diritto che il Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie

prevede che i Comuni, quando decidono di assumere, nei modi ivi stabiliti l'impianto e l'esercizio diretto di uno dei pubblici servizi indicati, procedendo al riscatto, debbono pagare ai concessionari, ai sensi dell'art. 24, comma 4, «... un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima; b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente; c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.»

Nello specifico, l'art. 13 del d.P.R. n. 902/1986 prevede «Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante: a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo

prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica; b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.».

2.5. La estrapolazione della lettera b) dell'art. 24 compiuta dalla Corte di appello non tiene conto della ratio della legge che, per la finalità di assicurare al concessionario il ristoro delle spese sostenute nello svolgimento del servizio, esplicita le voci che sicuramente vanno escluse dal computo del VRI, ma ciò non vuol dire che l'elencazione sia chiusa ed esaustiva, dovendo necessariamente coordinarsi quanto meno con i principi generali secondo i quali non vi può essere indennizzo rispetto a spese non sostenute (quali quelle che hanno gravato interamente sui privati per l'allacciamento), ricorrendo in caso contrario un arricchimento senza causa. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza che la convenzione avesse previsto che il contributo dell'utente era a fondo perduto, limitandosi tale previsione a chiarire e stabilire che nessuna prerogativa o diritto l'utente finale avrebbe acquisito sui manufatti realizzati con il suo contributo, e ciò certamente in linea con la disciplina dei pubblici servizi che esaurisce il rapporto concessorio tra la P.A. ed il concessionario, senza che la partecipazione alle spese di allacciamento sostenute dall'utente privato gli possa dare alcuna voce in capitolo. Tutto ciò risulta in linea con le sentenze del Consiglio di Stato (n.4905 del 3/9/2003) e dei Tribunali amministrativi regionali (TAR dell'Emilia-Romagna, n. 638 dell'11/8/2001; TAR della Lombardia - sez. Brescia, n. 1528 del 4/8/2009) richiamate in ricorso (fol. 15), di guisa che la mancata considerazione di tale principio evidenzia l'erroneità della statuizione impugnata, che va cassata alla luce del principio che segue:

«In tema di concessioni e di riscatto da parte dell'amministrazione concedente che decide di assumere l'impianto di erogazione del servizio dato in concessione finalizzato all'esercizio diretto, l'equa indennità prevista dall'art. 24 del r.d. n. 2578/1925, secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (art. 13 del d.P.R. n. 902/1986), deve essere calcolata senza computare quella parte dell'impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dai privati per i singoli allacciamenti»>>.

29. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 13 d.P.R. n. 902/1986.

Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il primo motivo dell'impugnazione incidentale, con cui, in primo luogo, aveva censurato il lodo, nella parte in cui il collegio arbitrale aveva erroneamente reputato non detraibile dal valore industriale residuo degli impianti l'importo di euro 220.140,00, come quantificato dal c.t.u., "per la messa in sicurezza dei tratti di rete posati ad una profondità inferiore rispetto a quella prescritta per ragioni di sicurezza dalla normativa di riferimento" (*così ricorso incidentale, pagg. 32 – 33*); e con cui, in secondo luogo, aveva censurato il lodo per contraddittorietà.

Deduce, in ordine al primo profilo, che il motivo dell'impugnazione incidentale era senz'altro ammissibile, siccome con il medesimo mezzo si era denunciato che il collegio arbitrale era incorso nella falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 902/1986 (*cfr. ricorso incidentale, pag. 34*).

Deduce inoltre che il motivo dell'impugnazione incidentale era senz'altro fondato, siccome "l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza non può considerarsi estraneo alle esigenze del processo produttivo" di cui alla lett. b) dell'art. 13 del d.P.R. cit. (*cfr. ricorso incidentale, pag. 34*).

Deduce, in ordine al secondo profilo, che, contrariamente all'assunto della Corte di Brescia, il collegio arbitrale, benché avesse dato atto che l'ausiliario aveva risposto compiutamente a tutti i quesiti sottopostigli, aveva nondimeno, in maniera del tutto contraddittoria, "con riguardo alla questione inerente alla profondità di posa delle tubazioni, (...) ritenuto (...) non attendibili le risultanze della c.t.u. (...), adducendo che i rilievi effettuati erano frutto di verifiche puramente strumentali (..) e che il c.t.u. non aveva significativamente contrastato le osservazioni sul punto del consulente tecnico di Italgas" (*così ricorso incidentale, pag. 35*).

Deduce che viceversa il c.t.u. aveva adeguatamente affrontato la problematica *de qua* e adeguatamente replicato alle osservazioni del consulente di parte (*cfr. ricorso incidentale, pag. 36*).

30. Il motivo di ricorso incidentale è destituito di fondamento.

31. Si ammetta pure che con il mezzo in esame il Comune di Capriolo abbia specificamente e compiutamente censurato, *in parte qua*, il *dictum* della Corte bresciana.

Ebbene, si è dapprima dato conto, mercé il rinvio all'ordinanza n. 13406/2019 di questa Corte, del disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 902/1986.

Su tale scorta si reputa di condividere e recepire il rilievo del P.M. (*i costi de quibus "devono essere assunti nella loro interezza dall'eventuale acquirente dell'impianto": così conclusioni P.M., pag. 5*), ovvero nella locuzione "costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo" (*di cui alla lett. b) dell'art. 13 cit.*), non possono reputarsi ricompresi i costi correlati alla messa in sicurezza degli impianti.

Più esattamente, è il Comune che riscatta gli impianti e che ne acquisisce la proprietà, che deve farsi carico dei costi della messa in sicurezza.

Altrimenti, al di là degli "stretti" costi per l'adeguamento alle esigenze del processo produttivo, l'ente territoriale concedente si arricchirebbe indebitamente ai danni del concessionario uscente.

32. Evidentemente i surriferiti rilievi assorbono l'ulteriore ragione di censura *(omesso rilievo da parte della corte d'appello della contraddittorietà asseritamente inficiante il lodo in ordine al complesso dei riscontri del c.t.u.)* veicolata dal mezzo in esame, ragione di censura che si correla alla ragione di doglianza veicolata in secondo luogo dal primo motivo dell'impugnazione incidentale avverso il lodo.

33. Inevitabili in ogni caso sono i rilievi che seguono.

La censura in verità ridonda "nel merito".

Correttamente la corte distrettuale ha reputato che il lodo non fosse inficiato da alcuna contraddizione.

Invero, l'attendibilità in linea di massima dei rilievi del c.t.u. non valeva ad escludere che gli esiti della consulenza potessero – dal collegio arbitrale – non esser reputati tali in relazione allo specifico profilo della profondità di posa delle tubazioni.

Ineccepibilmente, perciò, la corte territoriale ha dato atto che il giudice – anche – arbitrale potesse motivatamente discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. *(cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880)*.

E tanto pur qualora il c.t.u. abbia adeguatamente replicato ai rilievi del c.t.p.

34. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

35. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso principale della "Italgas Reti" s.p.a. (*già "Italgas – Società Italiana per il Gas" s.p.a.*);

rigetta il ricorso incidentale del Comune di Capriolo;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;

ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione il 14 novembre 2025.

Il consigliere estensore

Luigi Abete

Il presidente

Guido Mercolino